

Giurisprudenza e prassi amministrativa concordi nel fornire questa interpretazione delle norme

Graduatorie, la leva pesa 12 punti

È il valore del servizio militare per assegnare le supplenze

DI GIUSEPPE MANTICA

Il servizio militare vale fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico. La valutazione della leva per la composizione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze ha provocato alcune incertezze derivanti da un'apparente contraddizione normativa: il decreto ministeriale n. 201 del 25 maggio 2000, detto anche regolamento, e il decreto n. 103 del 4 giugno dell'anno successivo.

■ LA GIURISPRUDENZA

Sulla questione è intervenuto, di recente, il Consiglio di stato (sentenza n. 1453/2004) che ha dato un'interpretazione conciliativa delle due disposizioni in questione; sulla stessa linea si era già posto, poco tempo prima, il tribunale amministrativo di Napoli con la sentenza n. 91/2004. Per parte amministrativa, l'ufficio scolastico regionale per la Campania ha, da ultimo, diffuso la circolare n. 13463/1968 del 28 gennaio 2005 che riporta ed espone quanto deciso in sede giurisdizionale.

■ LA QUESTIONE

La vexata quaestio è relativa all'attribuzione del punteggio valido ai fini della formazione della graduatoria scolastica per coloro che sono stati chiamati alle armi, e per questo motivo non hanno, ovviamente, prestato la loro opera di insegnanti: la normativa, infatti, riconosce al servizio militare la stessa valutazione dell'attività di insegnamento, ossia pari a 12 punti per l'intero anno. E i problemi maggiori insorgono quando la leva si stende lungo due anni scolastici per tutti coloro che fossero sia prima che dopo già in servizio presso l'amministrazione scolastica.

■ LA NORMATIVA

Le norme interessate recitano come segue: 1) secondo il punto 10 della nota E) del regolamento n. 201/2000 il servizio militare di leva è valutato come servizio di prima fascia (servizio specifico valido per 2 punti al mese) solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie (servizio specifico valido per 1 punto al mese). Il secondo comma aggiunge che il periodo è «interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico»; 2) l'art. 8 del dm n. 103/2001 dispone che «il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n. 10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici».

Secondo un'interpretazione, poi confutata dai giudici am-

ministrativi, le norme avrebbero consentito di assegnare 12 punti per ciascun anno scolastico ricadente nel tempo del servizio militare. In altri termini, colui che fosse stato chiamato alle armi nel mese di febbraio si vedrebbe attribuire ben 24 punti (12 per a.s.) per la occasionale circostanza di espletare il relativo servizio a cavallo di due anni scolastici.

■ LE SENTENZE

Già sotto il profilo della parità di trattamento, i giudici hanno rilevato che non va compresa la ragione per cui a coloro che, invece, avessero avuto la sventura di iniziare la leva nel mese di settembre venissero attribuiti solo e comunque 12 punti.

Fermo restando, appunto, che la durata del servizio è uguale per tutti.

Il tribunale ha modo di censurare tale modus operandi dell'amministrazione nella considerazione che si finirebbe per alterare i valori e la merito-

crazia di una graduatoria che ha come prima funzione quella di assegnare le supplenze, e, successivamente, quella di portare all'ingresso in ruolo. Qualsivoglia graduatoria, proprio al-

curare sia l'uniformità del trattamento dei vari interessati che il rispetto della legalità.

■ L'ASSONANZA

Il dubbio principale riguardava la possibilità di attribuire un punteggio più alto a chi ha adempiuto l'obbligo di leva per due anni scolastici

la ricerca di una propria intrinseca legittimazione, che si ritenga stilata con rigore e nel pieno rispetto della legalità, deve essere redatta secondo criteri omogenei, uniformi e trasparenti, destinati a valere allo stesso modo nei confronti di tutti i soggetti che vi sono in essa ricompresi al fine di assi-

Ulteriormente, il Consiglio di stato ha precisato sulla concordanza delle due norme: «La nota n. 10 ha espressamente affermato la regola per cui, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra gli insegnanti da inserire in graduatoria, il periodo annuale di servizio militare va considerato senza tenere conto delle scadenze dell'anno scolastico, e cioè attribuendo il medesimo punteggio a tutti coloro che lo abbiano svolto, senza attribuire rilievo alla data in cui esso abbia avuto inizio.

L'art. 8 ha preso in considerazione i casi in cui lo svolgimento del servizio militare abbia coinciso con il periodo di efficacia di atti di nomine o di conferimenti di incarichi: esso ha inciso sull'attribuzione dei punteggi nel caso di coinciden-

za e ha unicamente disposto che il periodo di servizio militare vada considerato per la fase temporale in cui vi sia stato effettuato svolgimento (senza frazioni di spostamenti, tali da incidere sulle attribuzioni di punteggi)».

■ LA NUOVA PRASSI AMMINISTRATIVA

Sollecitata da questioni insorte in loco è intervenuta, sul tema, anche la direzione generale campana che, anche al dichiarato fine di evitare percorsi giudiziari con aggravati di spese per l'erario, ha accolto come corretta l'interpretazione secondo la quale, in via principale, il periodo di leva comporta l'attribuzione di 12 punti a prescindere dal fatto che investa due anni scolastici. Solo in via eventuale va precisato che qualora la leva, pur ricadente su due a.s., vada a collocarsi dopo un servizio di insegnamento, interrompendolo, e in conclusione il docente sia nuovamente richiamato a scuola si configura l'ipotesi di poter attribuire 12 punti sia per il primo a.s. che per il successivo.

Così il Tar Piemonte per il servizio in montagna

Supervalutazione, doppio requisito

DI FRANCESCA DE NARDI

La supervalutazione del servizio prestato in scuola di montagna si applica solo qualora sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti: che il comune dove ha sede la scuola sia classificato «di montagna» e che la sede scolastica di effettivo servizio sia ubicata al di sopra dei seicento metri.

Questo è quanto ha precisato il Tar Piemonte (Torino, sezione I) con la sentenza del 19 gennaio 2005 n. 60. Nel caso in esame la ricorrente aveva presentato domanda al Csa della provincia di Verbania per il miglioramento della propria posizione nelle graduatorie e aveva chiesto che fosse valutato in misura doppia (cosiddetta supervalutazione) il servizio prestato presso l'Ipa di Crodo, ai sensi dell'articolo 13.3, lettera h) della tabella allegata al dl 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trattandosi di scuola di montagna.

Con il provvedimento impugnato, il Csa di Verbania aveva negato l'invocata supervalutazione, in applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 8 nonies della legge 27 luglio 2004, n. 186.

La ricorrente, allora, si era rivolta al Tar ritenendo che il di-

niego fosse frutto di travisamento dei fatti in quanto il comune di Crodo, ove era sita la scuola sede di servizio della ricorrente, era comune di montagna, ubicato ad altezza superiore ai seicento metri.

Il Tar respinge il ricorso. Secondo i giudici, infatti, la legge di interpretazione autentica ha chiarito in modo inequivoco come la supervalutazione per i periodi di insegnamento in scuole di montagna possa essere attribuita solo in presenza di un duplice presupposto: il comune dove ha sede la scuola sia classificato di montagna e la sede scolastica di effettivo servizio sia ubicata al di sopra dei seicento metri (non rilevando il servizio prestato in sedi diverse, situate al di sotto dei 600 metri, della stessa scuola). L'amministrazione scolastica, difatti, ha sempre puntualmente applicato le disposizioni in materia di supervalutazione per il servizio prestato in queste scuole solo qualora sussistano entrambi i requisiti normativamente previsti. Visto, però, che nel presente caso sussisteva solo il primo di questi, mentre la sede di servizio effettivo era ubicata al di sotto dei seicento metri, secondo i giudici la richiesta di supervalutazione è stata correttamente negata.

Decisione del Tar Lazio per i supplenti annuali

Conta il momento di inizio attività

DI FRANCESCA DE NARDI

In tema di conferimento di supplenza annuale, per quanto concerne la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di una nomina avvenuta ad anno scolastico inoltrato, questa coincide con la data di effettiva assunzione del servizio. Questo è quanto ha precisato il Tar Lazio (Roma, Sezione III bis) con la sentenza del 26 gennaio 2005 n. 602. Nel caso in esame la ricorrente nell'anno scolastico 1989/90 aveva presentato al provveditorato agli studi di Latina domanda di supplenza quale collaboratore tecnico. Il provvedimento di nomina era intervenuto ad anno scolastico inoltrato e in esso era contenuta la precisazione che la decorrenza giuridica ed economica della supplenza sarebbe coincisa con la data d'inizio del servizio. L'interessata, allora, aveva impugnato il provvedimento per violazione dell'art. 15 della legge 270/1985 nonché per illogicità e contraddittorietà. Inoltre, la stessa sosteneva che poiché a fondamento di quanto disposto nell'atto di nomina veniva posto l'art. 12 dell'om 31/10/1988 n. 306, allora anche tale norma doveva essere dichiarata illegittima per contrasto con la richiamata legge n. 270. Il tribunale amministrativo regionale del La-

zio respinge il ricorso. I giudici ritengono che le doglianze sostenute dalla ricorrente non possono essere condivise. Infatti, la disciplina recata dall'art. 15 della legge in discorso («per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provviditorato agli studi conferisce supplenze annuali») ha carattere organizzatorio e non può consentire un'interpretazione che prescindendo dal rapporto sinallagmatico tra la prestazione a carico del dipendente e la controprestazione a carico dell'amministrazione. Secondo il collegio «il principio di proporzionalità fra le stesse, che scaturisce dall'art. 36 Cost., non può non estendersi anche alla decorrenza giuridica della nomina la quale deve coincidere con la data d'inizio dell'attività d'insegnamento». Infine, il Tar osserva che tutte le norme di favore, presenti nell'ordinamento, che derogano alla regola menzionata, non possono essere invocate in questa sede perché la loro eccezionalità ne preclude l'applicazione analogica. Legittimamente, quindi, l'art. 12 dell'om n. 306/1988 prevede che la supplenza annuale ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.